

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 23/02/2009 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì 23/02/2009

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 febbraio 2009

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di febbraio dell'anno duemilanove con inizio alle ore otto e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN interviene alla seduta alle ore 10.25' dopo l'approvazione della deliberazione n. 421 e l'Assessore Claudio LAVOYER si allontana dalle ore 9.05' alle ore 9.55' e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dal n. 390 al n. 409.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **375** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' PER ESONERI E RIMBORSI RELATIVI ALLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER CORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DI AOSTA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 8.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 recante "Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta.";

visti gli articoli 9bis, 9ter e 9quater, introdotti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29, concernenti rispettivamente l'istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta, l'oggetto e versamento, nonché gli esoneri e rimborsi;

visto in particolare il comma 3 dell'articolo 9quater, ai sensi del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità dell'eventuale rimborso della tassa di cui trattasi agli studenti di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 9quater;

richiamata la propria deliberazione n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche educative dell'Assessorato istruzione e cultura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare le modalità, concernenti gli esoneri ed i rimborsi relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta, ai sensi della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8, come integrata dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29, contenute nell'allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

2) di stabilire che le spese relative graveranno sul capitolo 56660 ("Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta") dettaglio n. 15598 (Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta) del bilancio pluriennale 2009/2011 della Regione per l'anno 2009, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di fissare, per l'anno accademico 2008/2009, al 31 marzo 2009 il termine per il pagamento della tassa di cui trattasi;

4) di stabilire che la presente deliberazione con il relativo allegato siano pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 375 in data 20/02/2009

Modalità per esoneri e rimborsi relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta da parte di tutti gli studenti per l'immatricolazione o l'iscrizione, in ciascun anno accademico, ai corsi di studio di alta formazione artistica e musicale istituiti e attivati dall'Istituto musicale pareggiato di Aosta.

Esonero dal pagamento della tassa

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore previsti dalla disciplina vigente in materia, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

Qualora le modalità di erogazione dei benefici di cui trattasi prevedano che la liquidazione sia disposta in più rate, si considerano idonei, ai fini dell'esonero del pagamento della suddetta tassa, coloro che abbiano maturato i requisiti di merito richiesti entro la data ultima fissata per la liquidazione della seconda rata dei benefici stessi.

Sono altresì esonerati dal pagamento della suddetta tassa gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%.

Rimborsi

Al rimborso della tassa di cui trattasi nei confronti degli studenti aventi diritto all'esonero si provvederà a cura del competente ufficio dell'Assessorato regionale istruzione e cultura, con apposito provvedimento dirigenziale da adottarsi entro 3 mesi dall'approvazione delle relative graduatorie.

Si provvederà altresì al rimborso delle tasse erroneamente versate e non dovute, previa istanza da presentare, entro il termine di tre anni a decorrere dalla data di versamento, al competente ufficio dell'Assessorato regionale istruzione e cultura.